



COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

Piazza Italia 4 - C.a.p. 88056

<http://www.comune.tiriolo.cz.it/>

E.mail: areatecnica@comune.tiriolo.cz.it

PEC: areatecnica.tiriolo@asmepec.it

Tel.0961/990836 - Fax 0961/990928

Partita iva 00297960791

Area Tecnico – Manutentiva

ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI N.02/2024
(Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che i signori (Omissis), in qualità di acquirenti, hanno avanzato al Comune di Tiriolo richiesta di verifica, ai sensi dell'art.134 del D.P.R. n.380/2001, di un fabbricato ubicato in (Omissis) sull'area identificata catastalmente (Omissis), realizzato a seguito della concessione edilizia (Omissis) rilasciata a (Omissis), e che il progetto relativo è stato depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catanzaro (Omissis);

CONSIDERATO che a seguito della verifica di cui sopra effettuata dallo scrivente P.I. Giovanni Cocerio – Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Tiriolo il (Omissis), è emerso che sono stati eseguiti i sottoelencati lavori in difformità dalla citata concessione edilizia:

- g) presenza di un solo solaio interpiano tra piano seminterrato e primo piano (quello tra primo piano e soffitta non è stato realizzato);
- h) accesso ai due piani dall'esterno indipendente. La scala interna non è stata realizzata;
- i) il portico previsto al piano seminterrato (sul lato scoperto) non è stato realizzato;
- j) le due piccole rientranze previste al primo piano non sono state realizzate;
- k) destinazione dei locali: piano seminterrato unico ambiente non ancora rifinito; piano primo vari ambienti che non rispettano la divisione prevista nel progetto assentito;
- l) volume realizzato in eccedenza rispetto al progetto assentito mc.49,04;

RILEVATO che il fabbricato non risulta ancora completato nelle finiture;

RAVVISATA quindi la necessità di disporre, ai fini cautelari e sino all'adozione dei provvedimenti definitivi, l'immediata sospensione dei lavori sopra indicati;

VISTO l'art. 27, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, n. 301;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

nei confronti di ed in solido fra loro:

ai Sigg. (Omissis), generalizzati nella narrativa, l'immediata sospensione dei lavori indicati in premessa con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza.

DISPONE

- 1) la notifica della presente ordinanza ai soggetti sopra identificati;

2) l'invio in copia della presente ordinanza al Sig. Segretario Comunale ai sensi e per gli adempimenti di cui all'art.31, comma 7, del D.P.R. n380/2001;

3) l'invio in copia della presente ordinanza, dopo l'avvenuta notifica, a:

- al Sig. Presidente della Giunta Regionale;
- al Sig. Sindaco;
- alla Procura della Repubblica di Catanzaro;
- all'Ufficio di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza della stessa.

COMUNICA

- che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è lo scrivente presso l'Area Tecnico-Manutentiva cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla notifica della presente ordinanza;

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 44 del D.P.R. 06/06/2001, n.380 come modificato dal D.Lgs. 27/12/ 2002, n. 301 nonchè dell'art. 650 del codice penale.

Tiriolo, li 09/04/2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA

(P.) Giovanni Cocerio

Giovanni Cocerio